



# COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 28

**OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ADEGUAMENTI**

L'anno **duemilaotte** il giorno **ventidue** del mese di **luglio** alle ore 19,00 e seguenti in Canosa di Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1<sup>a</sup> convocazione, sotto la **Presidenza** del Sig. **Pizzuto Michele** e con la partecipazione del Segretario Generale, **dott. Pasquale Mazzone**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dal **SINDACO**  
e dai **CONSIGLIERI**:

**Francesco Ventola**

1. <b>PIZZUTO</b>	Michele	<b>PRESIDENTE del CONSIGLIO</b>	
2. <b>DI PALMA</b>	Nicola		
3. <b>LOVINO</b>	Fedele	17. <b>DI SCISCIOLA</b>	Roberto
4. <b>DI VIRGILIO</b>	Sabino	18. <b>SINESI</b>	Tommaso
5. <b>CASIERI</b>	Pasquale	19. <b>D'AMBRA</b>	Biagio
6. <b>SPERANZA</b>	Salvatore	20. <b>MANTOVANO</b>	Nicola
7. <b>BUONO</b>	Roberto	21. <b>DI NUNNO</b>	Saverio
8. <b>CECCA</b>	Virgilio	22. <b>PATRUNO</b>	<b>Giovanni</b>
9. <b>SIMONE</b>	Salvatore	23. <b>COLASANTE</b>	Giovanni Battista N.
10. <b>FORINO</b>	Fernando	24. <b>DI GIACOMO</b>	Dario
11. <b>SACCINTO</b>	Lucia Mariacristina	25. <b>DI MONTE</b>	Antonio
12. <b>CARACCILOLO</b>	Gennaro	26. <b>PRINCIGALLI</b>	Vincenzo L.
13. <b>PRINCIGALLI</b>	Francesco	27. <b>DI FAZIO</b>	<b>Pasquale</b>
14. <b>COLABENE</b>	Vincenzo	28. <b>BASILE</b>	Pietro
15. <b>D'AMBRA</b>	Paolo	29. <b>QUINTO</b>	Giovanni
16. <b>MATARRESE</b>	Giovanni	30. <b>MERAFINA</b>	<b>Gianfranco</b>

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma – Colabene – Princigalli Francesco e Princigalli Vincenzo.

=====

Pertanto, i presenti sono **27** e gli assenti **4**.

Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Malcangio, Marcovecchio, Todisco e Pinnelli.

Omissis .....

## IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore alle Attività Produttive Michele Vitrani propone l'approvazione del seguente provvedimento:

Il Dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive, ing. Mario Maggio, sull'istruttoria svolta dal Responsabile SUAP, dott.ssa Rosa Anna Asselta riferisce che:

### PREMESSO CHE:

- con delibere di Consiglio comunale n. 56 del 18/9/2004 e n. 12 del 3/3/2006 è stato approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni;
- l'attuazione del Piano ha evidenziato alcune difficoltà operative rivenienti nelle disposizioni presenti negli artt. 32 e 36 intitolati rispettivamente "Effettuazione delle affissioni dirette" e "Sanzioni" che testualmente recitano:

#### ***“ART. 32 Effettuazione delle affissioni dirette***

*Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano, con particolare riferimento al presente articolo.*

*La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette è distribuita in n°10 impianti appositamente individuati nel presente Piano per complessivi mq. 148,40 pari a 200 fogli del formato 70x100. L'ubicazione di detti nuovi impianti e la tipologia è quella indicata nell'Appendice al presente Elaborato <A>.*

*L'installazione e gestione degli impianti per l'effettuazione delle Affissioni dirette sarà affidata dal Comune di Canosa di Puglia ai soggetti di cui al terzo comma dell'art.3 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni previa apposita gara. A tale scopo la superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette sarà suddivisa in più lotti la cui consistenza sarà formalizzata in sede di redazione del bando di gara. La concessione avrà durata triennale.*

*Sugli impianti per l'effettuazione delle Affissioni dirette possono essere effettuate solo le affissioni di carattere commerciale, fatta salva la facoltà da parte del Comune di Canosa di Puglia di effettuare sugli stessi campagne di carattere sociale, le cui modalità saranno precisate nel capitolato allegato al bando di gara.*

*Tutti gli impianti adibiti all'effettuazione delle Affissioni dirette, esistenti alla data di entrata in vigore del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, dovranno adeguarsi al presente articolo secondo le modalità previste al successivo art. 35.*

### **ART. 36 Sanzioni**

*Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Concessionario del servizio pubblicità sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dal presente Regolamento, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di TOSAP.*

*Gli impianti pubblicitari privi di titolo autorizzativo, o i cui titolari non abbiano provveduto ad adeguarli al presente Piano ai sensi del precedente art. 35, saranno rimossi dal Concessionario su mandato del Dirigente comunale competente in materia previa ordinanza di rimozione emessa dal Comando di Polizia Municipale.”*

### **RILEVATO CHE:**

- al fine di rendere più efficace ed economica l'azione degli uffici competenti e di prevedere anche una misura sanzionatoria, non esplicitamente prevista nella precedente stesura del Piano, è necessario rimodulare gli articoli come di seguito riportato:

### **ART. 32 - Effettuazione delle affissioni dirette**

Le affissioni dirette possono essere eseguite unicamente nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

La superficie complessiva per l'effettuazione delle affissioni dirette viene stabilita pari m<sup>2</sup> 300 distribuita su impianti di dimensioni m (4,00 x 3,00) e m (1,40 x 2,00).

L'installazione e la gestione degli impianti per l'effettuazione delle affissioni dirette sarà affidata dal Comune di Canosa tramite avviso pubblico.

L'ubicazione, il numero, le caratteristiche, la consistenza degli impianti, ecc. - se non diversamente disposto dall'avviso pubblico - saranno individuati nelle proposte progettuali presentate dai soggetti partecipanti all'avviso pubblico.

Su detti impianti potranno essere eseguite solo affissioni di carattere commerciale, fatta salva la facoltà da parte del Comune di Canosa di Puglia di effettuare sugli stessi campagne di informazione di carattere turistico/culturale e/o sociale, le cui modalità saranno precisate nell'avviso pubblico.

Tutti gli impianti adibiti alla affissione diretta esistenti alla data di entrata in vigore del Piano, dovranno essere rimossi e smantellati a cura e spese dei titolari degli impianti stessi, entro trenta giorni dalla data di individuazione del soggetto attuatore di cui all'avviso pubblico.

La concessione avrà durata triennale eventualmente rinnovabile su espressa richiesta.

### **ART. 36 - Sanzioni**

Sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dal presente Regolamento, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di TOSAP è tenuto a vigilare il Corpo di Polizia Municipale, anche su segnalazione del Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione e del Concessionario del servizio di pubblicità, fermo restando quanto previsto dal comma 3, dell'art. 56 del Regolamento (DPR 495/92) di attuazione del Codice della Strada.

Qualunque inadempienza rilevata dal personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata all'autore della violazione e al proprietario/possessore del suolo privato il quale dovrà provvedere alla rimozione dell'impianto non autorizzato o all'adeguamento dello stesso, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del verbale, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 11, 12 e 13 bis dell'art. 23 del Codice della Strada.

Il verbale di contestazione dovrà essere immediatamente trasmesso al Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.

L'autore della violazione e il proprietario/possessore del suolo privato hanno la facoltà, entro 10 giorni dalla notifica del verbale, di presentare proprie memorie e/o osservazioni in merito direttamente al Comando di Polizia municipale deputato all'emissione del provvedimento finale che sarà notificato al trasgressore ed al Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso in cui l'autore della violazione e il proprietario/possessore del suolo privato non ottemperino alla rimozione o adeguamento nei termini stabiliti, il Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione provvede alla rimozione d'ufficio su comunicazione del Comando di Polizia municipale del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, attraverso una ditta esterna di fiducia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo privato.

In caso di impianti affissionistici abusivi, il Concessionario del servizio affissionistico è tenuto a coprire o a segnare sull'impianto lo stato di abusivismo con la seguente dicitura "PUBBLICITA' ABUSIVA".

**DATO ATTO** che la Giunta comunale con deliberazione n. 42 del 16/02/07 avente per oggetto “Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni. Direttive e competenze” al punto della presa atto prevede quanto segue: *“che nelle more ed in attesa della modifica dell’art. 13 del Piano Generale degli impianti pubblicitari, disciplinante le misure e le altezze degli impianti per le insegne di esercizio, si applicano, fermo restando quant’altro previsto nel Piano Generale degli impianti pubblicitari, le seguenti disposizioni:...omissis”*

Al fine di coordinare al meglio l’art. 13 del Piano Generale degli impianti pubblicitari e le Norme Tecniche di Attuazione del PRG, l’art. 13 viene riformulato come di seguito riportato:

### **ART. 13 – Insegna di esercizio**

L’insegna di esercizio è un manufatto, generalmente a forma di prisma rettangolare definito da tre dimensioni (larghezza, altezza, spessore) ove lo spessore rappresenta la minore dimensione, avente una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura non deperibili, installate nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa (aree di pertinenza della sede dell’attività, muri di recinzione della sede della attività, ecc.) o su aree pubbliche o di uso pubblico antistanti la proiezione delle facciate dell’attività. L’insegna di esercizio può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta.

Le insegne di esercizio dovranno essere realizzate in modo da armonizzarsi con l’architettura del fabbricato e della zona.

Le insegne di esercizio devono essere divelte a cura e spese del titolare dell’attività alla cessazione o trasferimento della stessa attività, con ripristino dello stato dei luoghi.

Le stesse sono realizzabili con autorizzazione che ha validità dal suo rilascio sino alla cessazione e/o trasferimento della attività, alla modifica dell’insegna.

Dette insegne sono realizzabili anche con DIA qualora non vi sia occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico. La DIA diventa esecutiva dal 31° giorno successivo alla data di presentazione al protocollo comunale, salvo diniego, ed ha la stessa valenza dell’autorizzazione.

Per le insegne a bandiera con palo ricadente su suolo pubblico o di uso pubblico e per gli impianti in deroga necessita obbligatoriamente l’autorizzazione.

#### **Le insegne di esercizio si distinguono in:**

- **insegne frontali a muro:** insegne frontali monofacciali poste con la faccia maggiore definita dalla larghezza e dall’altezza, parallelamente alla

facciata dell'attività/al senso di marcia, collocate sul prospetto del fabbricato ove si svolge l'attività o sulle ringhiere/muretti dei balconi o sui prospetti qualora l'attività sia ai piani superiori.

Le stesse di norma vanno installate nella fascia di prospetto compresa fra la maggiore altezza dei varchi porta degli ingressi e l'intradosso del solaio soprastante.

Dette insegne possono essere allocate, sempre parallelamente al senso di marcia, anche sulle facciate esterne dei portici o agganciate ai solai dei portici stessi qualora l'attività svolta a piano terra abbia l'accesso dal porticato.

Qualora la proiezione dell'insegna ricade su suolo pubblico o di uso pubblico, la stessa dovrà rispettare le altezze minime previste successivamente indicate.

- **insegne a bandiera:** (monofacciale, bifacciale, trifacciale, ecc.) delle dimensioni massime contenute in un prisma rettangolare di determinate dimensioni poste perpendicolarmente alla facciata della attività/trasversalmente al senso di marcia, ancorate con apposite staffe alla struttura del fabbricato (muro di facciata, aggetti sovrastanti l'attività ecc.) o poste su palo ricadente in area privata o area pubblica o di uso pubblico.

Qualora la proiezione dell'insegna a bandiera ricade su suolo pubblico o di uso pubblico, la stessa dovrà rispettare le altezze minime dal marciapiede.

- **insegne a giorno:** sono quelle non incluse nelle definizioni dei commi precedenti; sono generalmente bifacciali e sono installate nelle aree di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali ricadenti sull'area pertinenziale privata, o sulla sommità di cancelli, o su inferriate, pensiline, muri di recinzione o su coperture ecc. Le stesse e le loro proiezioni non potranno mai ricadere su suolo pubblico o di uso pubblico.

**Le insegne aggettanti su aree pubbliche o di uso pubblico dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:**

- le insegne aggettanti sino a cm **5** dal filo fabbricato sono consentite a qualsiasi altezza dal piano di calpestio del marciapiede;
- le insegne aggettanti **fra cm 6 e cm 20** dal filo fabbricato sono consentiti ad altezza non inferiore a m 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede (l'altezza va misurata dal marciapiede al bordo inferiore dell'insegna. La proiezione dell'insegna deve ricadere interamente sul marciapiede);
- le insegne aggettanti **fra cm 20 e cm 80** dal filo fabbricato sono consentite ad altezza non inferiore a m 2,50 dal piano di calpestio del marciapiede (l'altezza va misurata dal marciapiede al bordo inferiore

dell'insegna. La proiezione dell'insegna deve ricadere interamente sul marciapiede);

- le insegne aggettanti **superiori a cm 80 e sino a cm 150** dal filo fabbricato sono consentite ad altezza non inferiori a m 3 dal piano di calpestio del marciapiede (l'altezza va misurata dal marciapiede al bordo inferiore dell'insegna. La proiezione dell'insegna deve ricadere interamente sul marciapiede);
- le insegne aggettanti anche in parte sulla carreggiata, qualora consentite, devono essere poste ad altezza non inferiori a m 4,50 dal piano carrabile (l'altezza va misurata dal piano carrabile al bordo inferiore dell'insegna).

Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante nel pieno rispetto delle norme del presente regolamento, del PRG e relativi piani attuativi fermo restando la facoltà della amministrazione di effettuare le prescrizioni che riterrà più opportune e fermo restando che:

**Nel centro storico "zona A" nonché sui fabbricati vincolati o sottoposti a tutela o classificati di pregio o di particolare pregio dal vigente P.R.G., è vietata l'apposizione di insegne, cartelli ecc. a bandiera; le insegne frontali a muro dovranno essere contenute nel perimetro dell'apertura degli ingressi e la loro proiezione deve ricadere all'interno dello stesso varco porta, nel pieno rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio. Su detti edifici l'insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta e non è consentita la luce propria, la luce intermittente o il messaggio variabile.**

**AMBITO N.1** - In tale Ambito sono consentite solo **le insegne a parete frontali** essendo vietate quelle a bandiera e quelle a giorno.

Esse potranno essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante i varchi porta degli ingressi ed avranno una lunghezza massima pari alla larghezza dei varchi porta, una altezza massima di **cm 70** e uno spessore massimo di **cm 20**. L'insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta o luce propria, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

**AMBITO N.2** - In tale Ambito sono consentite:

⇒ **Le insegne a parete frontali** potranno avere una lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività. Le stesse vanno installate nella maggiore altezza esistente sopra i varchi porta degli ingressi e l'intradosso del solaio soprastante ed avere uno spessore o aggetto su suolo pubblico o di uso pubblico **non superiore a cm 30**, fermo restando il rispetto delle altezze minime dal marciapiede.

**Le stesse possono essere installate sulle ringhiere/muretti dei balconi** qualora l'attività sia ai piani superiori ed avere uno spessore non

superiore a **cm 20** ed una altezza non superiore a **cm 80**, fermo restando il rispetto delle altezze minime dal marciapiede.

Dette insegne possono essere allocate, **parallelamente al senso di marcia**, anche **sulle facciate esterne dei portici** o agganciate ai solai dei portici stessi qualora l'attività svolta abbia l'accesso dal porticato; in tale fattispecie il bordo inferiore dell'insegna dovrà essere posto ad altezza non **inferiore a m 2,50** dal piano di calpestio.

L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

⇒ **Le insegne a bandiera** (monofacciale, bifacciale, trifacciale ecc.) delle dimensioni massime contenute in un prisma rettangolare di **m (1,50x1,00x0,50)** e potranno essere luminose per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

**Le insegne su palo** saranno collocate nel rispetto del precedente art. 7 e devono distare di almeno m 1,50 da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività di proprietà di terzi e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m 1,50, purché l'asse del palo sia posto ad almeno cm 30 dal ciglio del marciapiede e sia lasciato libero un passaggio pedonale di almeno m 1,00. L'eventuale alimentazione elettrica per le insegne luminose dovrà essere interrata ed il palo munito di regolare impianto di terra.

⇒ **Le insegne a giorno** saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 7. Dette insegne non devono comunque superare i **m<sup>2</sup> 4,00** (somma di tutte le superfici riportanti i caratteri alfanumerici), salvo prescrizioni della Amministrazione comunale e devono essere poste a distanza di almeno m 3,00 da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività di proprietà di terzi.

**Le insegne a giorno poste sui cancelli**, sulle inferriate, sui muri di recinzione, sulle pensiline saranno collocate parallelamente ad essi/al senso di marcia, e non dovranno aggettare su suolo pubblico o di uso pubblico, nè limitare le visuali di finestre, balconi, ecc. di terzi. Dette insegne non dovranno superare la lunghezza di **m 5,00**, l'altezza di **m 0,80** e lo spessore di m 0,20. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

**Le insegne a giorno poste sulle coperture** saranno consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato interamente destinato a sede dell'attività pubblicizzata, saranno calcolate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno alla loro altezza, e avranno una superficie massima pari al 1% della facciata su cui prospettano con un minimo consentito di m<sup>2</sup> 3,00 ed un massimo di m<sup>2</sup> 8,00. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

**AMBITO N.3** - In tale Ambito sono consentite:

⇒ **Le insegne a parete frontali** potranno avere una lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività. Le stesse vanno installate nella maggiore altezza esistente sopra i varchi porta degli ingressi e l'intradosso del solaio soprastante ed avere uno spessore o aggetto su suolo pubblico o di uso pubblico non superiore a cm 30, fermo restando il rispetto delle altezze minime dal marciapiede.

**Le stesse possono essere installate sulle ringhiere/muretti dei balconi** qualora l'attività sia ai piani superiori ed avere uno spessore non superiore a cm 20, fermo restando il rispetto delle altezze minime dal marciapiede.

Esse possono essere allocate, parallelamente al senso di marcia, anche sulle facciate esterne dei portici o agganciate ai solai dei portici stessi qualora l'attività svolta abbia l'accesso dal porticato; in tale fattispecie il bordo inferiore dell'insegna dovrà essere posto ad altezza non inferiore a m 2,50 dal piano di calpestio.

L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata.

⇒ **Le insegne a bandiera** saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 7.

Dette insegne (monofacciale, bifacciale, trifacciale, ecc.) delle dimensioni massime contenute in un prisma rettangolare di **m (1,50x1,00x1,00)** potranno essere luminose per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata.

Le insegne su palo devono distare di almeno m 1,50 da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività di proprietà di terzi e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m 2,00 purché l'asse del palo sia posto ad almeno cm 60 dal ciglio del marciapiede e sia lasciato libero un passaggio pedonale di almeno m 1,20. L'eventuale alimentazione elettrica, per le insegne luminose dovrà essere interrata ed il palo munito di regolare impianto di terra.

⇒ **Le insegne a giorno** saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 7.

Dette insegne non devono comunque superare i **m<sup>2</sup> 10** (somma di tutte le superfici riportanti i caratteri alfanumerici), salvo prescrizioni della Amministrazione comunale e devono essere poste a dovuta distanza da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività di proprietà di terzi.

**Le insegne a giorno poste sui cancelli**, sulle inferriate, sui muri di recinzione, sulle pensiline saranno collocate parallelamente ad essi/al senso di marcia, e non dovranno aggettare su suolo pubblico o di uso pubblico, nè limitare le visuali di finestre, balconi, ecc. di terzi. Dette insegne non dovranno superare la lunghezza di **m 10,00** l'altezza di **m 1,00** e lo spessore di **m 0,30**. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

**Le insegne a giorno poste sulle coperture** saranno consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del **fabbricato interamente destinato a sede dell'attività** pubblicizzata, saranno calcolate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno alla loro altezza, e avranno una superficie massima pari **al 3%** della facciata su cui prospettano con un minimo consentito di **m<sup>2</sup> 3,00** ed un massimo di **m<sup>2</sup> 20,00**.

Le insegne a giorno potranno essere **a messaggio variabile** ma non a luce intermittente, la variabilità del messaggio non potrà essere inferiore a tre minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli; in nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

**AMBITO N. 4** - In tale Ambito è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. Non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

#### **CENTRI COMMERCIALI - DEROGHE**

Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali o simili, il Comune di Canosa di Puglia può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a. devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b. non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a m 15,00.
- c. non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

**Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio** nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti efficacemente dimostrato, o qualora trattasi di attività di interesse pubblico (farmacie, case di cura, ecc.) o qualora siano prospettate soluzioni che meglio si armonizzano per tipo materiale, ubicazione ed inserimento architettonico, il Comune di Canosa di Puglia potrà **derogare** dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

**CONSIDERATO** che è intendimento di questa Amministrazione comunale uniformare sotto l'aspetto estetico gli impianti pubblicitari da installarsi sul territorio che comportano anche arredo urbano, affidando la gestione degli stessi eventualmente anche ad un unico soggetto scelto attraverso avviso pubblico, si rende necessario modificare al riguardo l'art. 14, "Preinsegna" e l'art. 15 "Transenna parapetonale" come di seguito riportato (le modifiche sono indicate in corsivo):

#### **ART. - 14 Preinsegna**

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5,00 km da essa. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m (1,00x0,20) e superiori di m (1,50x0,30), e non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.

Il supporto recante preinsegne sarà di metallo e adeguatamente protetto dalla corrosione, e sarà di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante, comunque diverso da quello dei supporti della segnaletica stradale di indicazione.

Lo sfondo di ciascuna freccia di orientamento sarà di colore grigio chiaro per le indicazioni di sedi di attività turistiche, ricettive, commerciali e di servizio nel settore terziario; sarà di colore giallo per le indicazioni di sedi di attività artigianali, sarà di colore arancione per le indicazioni di sedi di attività industriali e di servizio nel settore secondario.

L'altezza minima del bordo inferiore del supporto sarà pari a m 0,60 dal piano di posa. Il supporto sarà installato parallelamente al senso di marcia dei veicoli, alla distanza minima di cm 0,30 dal ciglio del marciapiede, o alla distanza minima di m 2,00 dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede.

*L'installazione e la gestione degli impianti per l'effettuazione delle affissioni dirette sarà affidata dal Comune di Canosa tramite avviso pubblico.*

*L'ubicazione, il numero, le caratteristiche, la consistenza degli impianti, ecc., recanti preinsegne negli ambiti n. 3 e n. 4, se non diversamente disposto dall'avviso pubblico, saranno individuati nelle proposte progettuali presentate dai soggetti partecipanti all'avviso pubblico.*

È ammesso l'abbinamento, su ciascuna faccia del medesimo supporto, di un numero massimo di quattro spazi per preinsegne per ogni senso di marcia.

Ciascun supporto sarà corredato di cimasa con l'indicazione dell'amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. La cimasa sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati."

Sulla medesima viabilità, dall'inizio alla fine, le strutture di sostegno saranno tutte della stessa tipologia. Su ciascuna struttura di sostegno le preinsegne saranno tutte delle stesse dimensioni e saranno realizzate con la stessa grafica; il messaggio, corredato da freccia di direzione, dovrà essere essenziale, vale a dire che dovrà riportare il nome dell'attività pubblicizzata, la via in cui è ubicata, l'eventuale marchio o simbolo.

Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica.

**AMBITO N.1** - L'installazione di preinsegne è consentita unicamente sulle transenne parapetonali secondo le modalità di cui al successivo art. 15. È consentita la pubblicizzazione direzionale (su preinsegna) di attività turistiche, ricettive, commerciali e di servizio nel settore terziario. È consentita inoltre la pubblicizzazione direzionale (su preinsegne) delle attività artigianali ubicate all'interno di tali Ambiti.

**AMBITO N.2, N.3 e N.4** - È consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività e servizi, in conformità a quanto previsto all'art. 134 del D.P.R. 495/92 commi 5, 6, 7 e 8, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali impianti per preinsegne potranno essere anche del tipo bifacciale su pali.

Le richieste per l'installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel rispetto di quanto prescritto al primo comma.

**Nell'ambito 2** qualora l'attività sia posta in una strada secondaria intersecante una strada principale, in deroga al presente articolo potranno essere autorizzate preinsegne delle **dimensioni non inferiori a m (0,60 x 0,20) e non superiori a m 1,00 di larghezza e cm 30 di altezza**, poste in angolo fra la strada principale e la strada secondaria indicante la sede dell'attività.

*Dette preinsegne da collocarsi su palo devono essere poste a dovuta distanza da finestre, balconi o altre sporgenze murarie di proprietà di terzi e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede purché l'asse del palo sia posto ad almeno cm 30 dal ciglio del marciapiede e sia lasciato libero un passaggio pedonale di almeno m 1,00 fermo restando che l'altezza del bordo inferiore della preinsegna dovrà essere ad almeno m 2,20 dal piano di calpestio e la proiezione della stessa dovrà ricadere per intero sul marciapiede. **Su uno stesso palo** potranno essere installate non più di n. 4 preinsegne di attività diverse. **Qualora esiste un palo con una preinsegna regolarmente autorizzata**, è obbligo dei successivi richiedenti montare le preinsegne sullo stesso palo, nel rispetto dell'altezza minima dal marciapiede; in tale fattispecie le preinsegne successive devono avere la stessa dimensione e caratteristiche di quella preesistente. Il proprietario del palo non potrà opporsi al montaggio delle successive preinsegne regolarmente autorizzate e tanto al fine di evitare il concentramento di pali sullo stesso marciapiede d'angolo, fermo restando che le eventuali modifiche di detto palo, sono a carico di colui che dovrà installare la preinsegna.*

#### **ART. 15 - Transenna parapedonale**

La transenna parapedonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale. Essa è composta da una struttura in metallo con funzione di barriera e dell'altezza massima di m 1,20, recante il messaggio pubblicitario. La transenna parapedonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi, *la sua installazione e gestione sarà affidata mediante avviso pubblico.*

*L'ubicazione, il numero, le caratteristiche, la consistenza degli impianti, ecc., recanti transenne parapedonali, se non diversamente disposto dall'avviso pubblico, saranno individuati nelle proposte progettuali presentate dai soggetti partecipanti all'avviso pubblico.*

È consentita l'installazione di transenne parapedonali lungo i bordi dei marciapiedi, in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, o comunque nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, sia nel centro abitato che lungo la viabilità extraurbana, solo se l'Amministrazione lo riterrà necessario per motivi di sicurezza. La collocazione della transenna parapedonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione dal paletto.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapedonali non potrà superare i 3,00 m<sup>2</sup> per singolo impianto.

**AMBITI N.1 e N.2** – È consentita la collocazione delle transenne parapetonali la cui superficie destinata alla pubblicità non superi m<sup>2</sup> 1,00 per ciascuno degli elementi che costituiscono l'impianto, unicamente in corrispondenza degli incroci e degli attraversamenti pedonali. In tali Ambiti le transenne parapetonali saranno del tipo rimovibile, con struttura in materiali di pregio. In particolar modo le caratteristiche tipologiche e dei materiali dovranno necessariamente tenere conto del particolare contesto urbano e dovranno essere concordate con il Comune di Canosa di Puglia. Ciascuno degli elementi dovrà essere destinato al messaggio pubblicitario o, in alternativa, a contenere le preinsegne secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 14.

**AMBITI N. 3 e N. 4** - E' consentita, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la collocazione delle transenne parapetonali la cui superficie, destinata alla pubblicità, non superi m<sup>2</sup> 1,00 per singolo impianto.

**RILEVATO** che pervengono presso gli uffici richieste di cartelli temporanei che pubblicizzano, per periodi limitati nell'arco dell'anno, iniziative, promozioni, iscrizioni da porsi innanzi alla propria attività produttiva è necessario prevedere una deroga all'art. 21, "Cartello temporaneo", del Piano degli Impianti Pubblicitari al fine di consentire e di legittimare tali fattispecie di impianti, pertanto la nuova formulazione dell'articolo come di seguito riportato:

#### **ART. – 21 Cartello temporaneo**

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici o nelle aree private di pertinenza dell'attività; l'installazione del cartello temporaneo non deve essere in contrasto con le norme del Codice della Strada di cui all'art. 23 – comma 1° - del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e del relativo Regolamento di Esecuzione, ed in particolare, il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria, deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m 1,20.

L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a tre di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

**AMBITO N.1** - È consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.

**AMBITI N.2 e N.3** - È consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

**AMBITO N.4** - Non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei.

Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

*In deroga a quanto previsto nel presente articolo può essere concessa l'esposizione di cartelli temporanei in materiale non deperibile e non luminoso a servizio di attività produttive da porsi unicamente in aree private (aree pertinenziali, recinzioni, cancelli, ecc.) per una durata non superiore a mesi tre. Detti cartelli non dovranno avere altezza superiore a m 1,50 e spessore non superiore a m 0,50 e non potranno in alcun modo occupare le aree pubbliche o di uso pubblico, il tutto nel rispetto delle norme del Codice della Strada.*

**RITENUTO:**

- dover provvedere alla modifica e/o sostituzione dei seguenti articoli 13, 14, 15, 21, 32 e 36 del Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni con conseguente modifica dell'Appendice del predetto Piano denominato "Programma delle Affissioni" relativa alla tabella delle Affissioni dirette e delle tipologie ammesse;
- rettificare nelle parti non conformi alle disposizioni del presente atto le deliberazioni di Giunta comunale n. 42 del 16.02.2007 e n. 63 del 26.02.2008;
- incaricare i competenti uffici alla formulazione degli atti necessari alla riorganizzazione delle attività per effetto delle modifiche apportate;
- stabilire che il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto al pagamento:
  1. dei diritti di segreteria così distinti:
    - ⇒ autorizzazione pubblicità temporanea: € 11,00;
    - ⇒ altre autorizzazioni: € 31,00;
    - ⇒ denuncia di inizio attività (DIA): € 31,00;
  2. dell'imposta di pubblicità;
  3. dell'eventuale canone di occupazione di suolo pubblico presso il concessionario, previa comunicazione da parte dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione;
  4. del diritto di sopralluogo tecnico di cui all'art. 3 del Piano generale degli impianti stabilito pari ad € 20,00 qualora ritenuto opportuno dal Servizio competente;

- che il Settore Edilizia ed Attività Produttive – Servizio SUAP – rediga, con le modifiche apportate, la nuova formulazione del regolamento;

**VISTO** l'emendamento proposto dal Consigliere Quinto, approvato con 26 voti a favore e 1 contrario (Buono), risultano assenti i Consiglieri Di Palma, Colabene, Princigalli Francesco e Princigalli Vincenzo

**VISTI:**

- ✓ il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il parere di regolarità finanziaria espresso dal dirigente del Settore Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 4 – lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il D.Lgs. 267/2000;

**A maggioranza** di voti espressi per appello nominale e precisamente con 23 voti a favore e 4 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri Buono, Di Fazio, Basile e Quinto, risultano assenti i Consiglieri Di Palma, Colabene, Princigalli Vincenzo e Princigalli Francesco,

**DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono fedelmente trascritte:

- ✓ **APPROVARE** la narrativa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- ✓ **APPROVARE** la nuova stesura degli articoli 13, 14, 15, 21, 32 e 36 del Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni con conseguente modifica dell'Appendice del predetto Piano denominato "Programma delle Affissioni" relativa alla tabella delle Affissioni dirette e delle tipologie ammesse, come di seguito riportato:

**ART. 13 – Insegna di esercizio**

L'insegna di esercizio è un manufatto, generalmente a forma di prisma rettangolare definito da tre dimensioni (larghezza, altezza, spessore) ove lo spessore rappresenta la minore dimensione, avente una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura non deperibili, installate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa (aree di pertinenza della sede dell'attività,

muri di recinzione della sede della attività, ecc.) o su aree pubbliche o di uso pubblico antistanti la proiezione delle facciate dell'attività. L'insegna di esercizio può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta.

Le insegne di esercizio dovranno essere realizzate in modo da armonizzarsi con l'architettura del fabbricato e della zona.

Le insegne di esercizio devono essere divelte a cura e spese del titolare dell'attività alla cessazione o trasferimento della stessa attività, con ripristino dello stato dei luoghi.

Le stesse sono realizzabili con autorizzazione che ha validità dal suo rilascio sino alla cessazione e/o trasferimento della attività, alla modifica dell'insegna.

Dette insegne sono realizzabili anche con DIA qualora non vi sia occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico. La DIA diventa esecutiva dal 31° giorno successivo alla data di presentazione al protocollo comunale, salvo diniego, ed ha la stessa valenza dell'autorizzazione.

Per le insegne a bandiera con palo ricadente su suolo pubblico o di uso pubblico e per gli impianti in deroga necessita obbligatoriamente l'autorizzazione.

#### **Le insegne di esercizio si distinguono in:**

- **insegne frontali a muro:** insegne frontali monofacciali poste con la faccia maggiore definita dalla larghezza e dall'altezza, parallelamente alla facciata dell'attività/al senso di marcia, collocate sul prospetto del fabbricato ove si svolge l'attività o sulle ringhiere/muretti dei balconi o sui prospetti qualora l'attività sia ai piani superiori.

Le stesse di norma vanno installate nella fascia di prospetto compresa fra la maggiore altezza dei varchi porta degli ingressi e l'intradosso del solaio soprastante.

Dette insegne possono essere allocate, sempre parallelamente al senso di marcia, anche sulle facciate esterne dei portici o agganciate ai solai dei portici stessi qualora l'attività svolta a piano terra abbia l'accesso dal porticato.

Qualora la proiezione dell'insegna ricade su suolo pubblico o di uso pubblico, la stessa dovrà rispettare le altezze minime previste successivamente indicate.

- **insegne a bandiera:** (monofacciale, bifacciale, trifacciale, ecc.) delle dimensioni massime contenute in un prisma rettangolare di determinate dimensioni poste perpendicolarmente alla facciata della attività/trasversalmente al senso di marcia, ancorate con apposite staffe alla struttura del fabbricato (muro di facciata, aggetti sovrastanti l'attività ecc.) o poste su palo ricadente in area privata o area pubblica o di uso pubblico.

Qualora la proiezione dell'insegna a bandiera ricade su suolo pubblico o di uso pubblico, la stessa dovrà rispettare le altezze minime dal marciapiede.

- **insegne a giorno:** sono quelle non incluse nella definizione dei comma precedenti; sono generalmente bifacciali e sono installate nelle aree di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali ricadenti sull'area pertinenziale privata, o sulla sommità di cancelli, o su inferriate, pensiline, muri di recinzione o su coperture ecc. Le stesse e le loro proiezioni non potranno mai ricadere su suolo pubblico o di uso pubblico.

**Le insegne aggettanti su aree pubbliche o di uso pubblico dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:**

- le insegne aggettanti sino a cm **5** dal filo fabbricato sono consentite a qualsiasi altezza dal piano di calpestio del marciapiede;
- le insegne aggettanti **fra cm 6 e cm 20** dal filo fabbricato sono consentiti ad altezza non inferiore a m 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede (l'altezza va misurata dal marciapiede al bordo inferiore dell'insegna. La proiezione dell'insegna deve ricadere interamente sul marciapiede);
- le insegne aggettanti **fra cm 20 e cm 80** dal filo fabbricato sono consentite ad altezza non inferiori a m 2,50 dal piano di calpestio del marciapiede (l'altezza va misurata dal marciapiede al bordo inferiore dell'insegna. La proiezione dell'insegna deve ricadere interamente sul marciapiede);
- le insegne aggettanti **superiori a cm 80 e sino a cm 150** dal filo fabbricato sono consentite ad altezza non inferiori a m 3 dal piano di calpestio del marciapiede (l'altezza va misurata dal marciapiede al bordo inferiore dell'insegna. La proiezione dell'insegna deve ricadere interamente sul marciapiede);
- le insegne aggettanti anche in parte sulla carreggiata, qualora consentite, devono essere poste ad altezza non inferiori a m 4,50 dal piano carrabile (l'altezza va misurata dal piano carrabile al bordo inferiore dell'insegna).

Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante nel pieno rispetto delle norme del presente regolamento, del PRG e relativi piani attuativi fermo restando la facoltà della amministrazione di effettuare le prescrizioni che riterrà più opportune e fermo restando che:

**Nel centro storico “zona A” nonché sui fabbricati vincolati o sottoposti a tutela o classificati di pregio o di particolare pregio dal vigente P.R.G., è vietata l'apposizione di insegne, cartelli ecc. a bandiera; le insegne frontali a muro dovranno essere contenute nel perimetro dell'apertura degli ingressi e la loro proiezione deve ricadere all'interno dello stesso varco porta, nel pieno rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio. Su detti edifici l'insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta e non è consentita la luce propria, la luce intermittente o il messaggio variabile.**

**AMBITO N.1** - In tale Ambito sono consentite solo **le insegne a parete frontali** essendo vietate quelle a bandiera e quelle a giorno.

Esse potranno essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante i varchi porta degli ingressi ed avranno una lunghezza massima pari alla larghezza dei varchi porta, una altezza massima di **cm 70** e uno spessore massimo di **cm 20**. L'insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta o luce propria, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

**AMBITO N.2** - In tale Ambito sono consentite:

⇒ **Le insegne a parete frontali** potranno avere una lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività. Le stesse vanno installate nella maggiore altezza esistente sopra i varchi porta degli ingressi e l'intradosso del solaio soprastante ed avere uno spessore o aggetto su suolo pubblico o di uso pubblico **non superiore a cm 30**, fermo restando il rispetto delle altezze minime dal marciapiede.

**Le stesse possono essere installate sulle ringhiere/muretti dei balconi** qualora l'attività sia ai piani superiori ed avere uno spessore non superiore **a cm 20** ed una altezza non superiore a **cm 80**, fermo restando il rispetto delle altezze minime dal marciapiede.

Dette insegne possono essere allocate, **parallelamente al senso di marcia**, anche **sulle facciate esterne dei portici** o agganciate ai solai dei portici stessi qualora l'attività svolta abbia l'accesso dal porticato; in tale fattispecie il bordo inferiore dell'insegna dovrà essere posto ad altezza non **inferiore a m 2,50** dal piano di calpestio.

L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

⇒ **Le insegne a bandiera** (monofacciale, bifacciale, trifacciale ecc.) delle dimensioni massime contenute in un prisma rettangolare di **m (1,50x1,00x0,50)** e potranno essere luminose per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

**Le insegne su palo** saranno collocate nel rispetto del precedente art. 7 e devono distare di almeno m 1,50 da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività di proprietà di terzi e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m 1,50, purché l'asse del palo sia posto ad almeno cm 30 dal ciglio del marciapiede e sia lasciato libero un passaggio pedonale di almeno m 1,00. L'eventuale alimentazione elettrica per le insegne luminose dovrà essere interrata ed il palo munito di regolare impianto di terra.

⇒ **Le insegne a giorno** saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 7. Dette insegne non devono comunque superare i

**m<sup>2</sup> 4,00** (somma di tutte le superfici riportanti i caratteri alfanumerici), salvo prescrizioni della Amministrazione comunale e devono essere poste a distanza di almeno m 3,00 da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività di proprietà di terzi.

**Le insegne a giorno poste sui cancelli**, sulle inferriate, sui muri di recinzione, sulle pensiline saranno collocate parallelamente ad essi/al senso di marcia, e non dovranno aggettare su suolo pubblico o di uso pubblico, nè limitare le visuali di finestre, balconi, ecc. di terzi. Dette insegne non dovranno superare la lunghezza di **m 5,00**, l'altezza di **m 0,80** e lo spessore di m 0,20. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

**Le insegne a giorno poste sulle coperture** saranno consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato interamente destinato a sede dell'attività pubblicizzata, saranno calcolate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno alla loro altezza, e avranno una superficie massima pari al 1% della facciata su cui prospettano con un minimo consentito di m<sup>2</sup> 3,00 ed un massimo di m<sup>2</sup> 8,00. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

**AMBITO N.3** - In tale Ambito sono consentite:

⇒ **Le insegne a parete frontali** potranno avere una lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività. Le stesse vanno installate nella maggiore altezza esistente sopra i varchi porta degli ingressi e l'intradosso del solaio soprastante ed avere uno spessore o aggetto su suolo pubblico o di uso pubblico non superiore a cm 30, fermo restando il rispetto delle altezze minime dal marciapiede.

**Le stesse possono essere installate sulle ringhiere/muretti dei balconi** qualora l'attività sia ai piani superiori ed avere uno spessore non superiore a cm 20, fermo restando il rispetto delle altezze minime dal marciapiede.

Esse possono essere allocate, parallelamente al senso di marcia, anche sulle facciate esterne dei portici o agganciate ai solai dei portici stessi qualora l'attività svolta abbia l'accesso dal porticato; in tale fattispecie il bordo inferiore dell'insegna dovrà essere posto ad altezza non inferiore a m 2,50 dal piano di calpestio.

L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata.

⇒ **Le insegne a bandiera** saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 7.

Dette insegne (monofacciale, bifacciale, trifacciale, ecc.) delle dimensioni massime contenute in un prisma rettangolare di **m (1,50x1,00x1,00)** potranno essere luminose per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata.

Le insegne su palo devono distare di almeno m 1,50 da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività di proprietà di terzi e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m 2,00 purché l'asse del palo sia posto ad almeno cm 60 dal ciglio del marciapiede e sia lasciato libero un passaggio pedonale di almeno m 1,20. L'eventuale alimentazione elettrica, per le insegne luminose dovrà essere interrata ed il palo munito di regolare impianto di terra.

⇒ **Le insegne a giorno** saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 7.

Dette insegne non devono comunque superare i **m<sup>2</sup> 10** (somma di tutte le superfici riportanti i caratteri alfanumerici), salvo prescrizioni della Amministrazione comunale e devono essere poste a dovuta distanza da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività di proprietà di terzi.

**Le insegne a giorno poste sui cancelli**, sulle inferriate, sui muri di recinzione, sulle pensiline saranno collocate parallelamente ad essi/al senso di marcia, e non dovranno aggettare su suolo pubblico o di uso pubblico, nè limitare le visuali di finestre, balconi, ecc. di terzi. Dette insegne non dovranno superare la lunghezza di **m 10,00** l'altezza di **m 1,00** e lo spessore di **m 0,30**. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

**Le insegne a giorno poste sulle coperture** saranno consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del **fabbricato interamente destinato a sede dell'attività** pubblicizzata, saranno calcolate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno alla loro altezza, e avranno una superficie massima pari **al 3%** della facciata su cui prospettano con un minimo consentito di **m<sup>2</sup> 3,00** ed un massimo di **m<sup>2</sup> 20,00**.

Le insegne a giorno potranno essere **a messaggio variabile** ma non a luce intermittente, la variabilità del messaggio non potrà essere inferiore a tre minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli; in nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

**AMBITO N. 4** - In tale Ambito è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. Non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

## **CENTRI COMMERCIALI - DEROGHE**

Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali o simili, il Comune di Canosa di Puglia può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- d. devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- e. non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a m 15,00.
- f. non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

**Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio** nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti efficacemente dimostrato, o qualora trattasi di attività di interesse pubblico (farmacie, case di cura, ecc.) o qualora siano prospettate soluzioni che meglio si armonizzano per tipo materiale, ubicazione ed inserimento architettonico, il Comune di Canosa di Puglia potrà **derogare** dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

### **ART. - 14 Preinsegna**

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5,00 km da essa. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m (1,00x0,20) e superiori di m (1,50x0,30), e non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.

Il supporto recante preinsegne sarà di metallo e adeguatamente protetto dalla corrosione, e sarà di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante, comunque diverso da quello dei supporti della segnaletica stradale di indicazione.

Lo sfondo di ciascuna freccia di orientamento sarà di colore grigio chiaro per le indicazioni di sedi di attività turistiche, ricettive, commerciali e di servizio nel settore terziario; sarà di colore giallo per le indicazioni di sedi di attività artigianali, sarà di colore arancione per le indicazioni di sedi di attività industriali e di servizio nel settore secondario.

L'altezza minima del bordo inferiore del supporto sarà pari a m 0,60 dal piano di posa. Il supporto sarà installato parallelamente al senso di marcia dei veicoli, alla distanza minima di cm 0,30 dal ciglio del marciapiede, o alla distanza minima di m 2,00 dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede.

*L'installazione e la gestione degli impianti per l'effettuazione delle affissioni dirette sarà affidata dal Comune di Canosa tramite avviso pubblico.*

*L'ubicazione, il numero, le caratteristiche, la consistenza degli impianti, ecc., recanti preinsegne negli ambiti n. 3 e n. 4, se non diversamente disposto dall'avviso pubblico, saranno individuati nelle proposte progettuali presentate dai soggetti partecipanti all'avviso pubblico.*

È ammesso l'abbinamento, su ciascuna faccia del medesimo supporto, di un numero massimo di quattro spazi per preinsegne per ogni senso di marcia. Ciascun supporto sarà corredato di cimasa con l'indicazione dell'amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. La cimasa sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.”

Sulla medesima viabilità, dall'inizio alla fine, le strutture di sostegno saranno tutte della stessa tipologia. Su ciascuna struttura di sostegno le preinsegne saranno tutte delle stesse dimensioni e saranno realizzate con la stessa grafica; il messaggio, corredato da freccia di direzione, dovrà essere essenziale, vale a dire che dovrà riportare il nome dell'attività pubblicizzata, la via in cui è ubicata, l'eventuale marchio o simbolo.

Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica.

**AMBITO N.1** - L'installazione di preinsegne è consentita unicamente sulle transenne parapetonali secondo le modalità di cui al successivo art. 15. È consentita la pubblicizzazione direzionale (su preinsegna) di attività turistiche, ricettive, commerciali e di servizio nel settore terziario. E' consentita inoltre la pubblicizzazione direzionale (su preinsegne) delle attività artigianali ubicate all'interno di tali Ambiti.

**AMBITO N.2, N.3 e N.4** - È consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività e servizi, in conformità a quanto previsto all'art. 134 del D.P.R. 495/92 commi 5, 6, 7 e 8, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali impianti per preinsegne potranno essere anche del tipo bifacciale su pali.

Le richieste per l'installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel rispetto di quanto prescritto al primo comma.

**Nell'ambito 2** qualora l'attività sia posta in una strada secondaria intersecante una strada principale, in deroga al presente articolo potranno essere autorizzate preinsegne delle **dimensioni non inferiori a m (0,60 x 0,20) e non superiori a m 1,00 di larghezza e cm 30 di altezza**, poste in angolo fra la strada principale e la strada secondaria indicante la sede dell'attività.

Dette preinsegne da collocarsi su palo devono essere poste a dovuta distanza da finestre, balconi o altre sporgenze murarie di proprietà di terzi e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede purché l'asse del palo sia posto ad almeno cm 30 dal ciglio del marciapiede e sia lasciato libero un passaggio pedonale di almeno m 1,00 fermo restando che l'altezza del bordo inferiore della preinsegna dovrà essere ad almeno m 2,20 dal piano di calpestio e la proiezione della stessa dovrà ricadere per intero sul marciapiede. **Su uno stesso palo** potranno essere installate non più di n. 4 preinsegne di attività diverse. **Qualora esiste un palo con una preinsegna regolarmente autorizzata**, è obbligo dei successivi richiedenti montare le preinsegne sullo stesso palo, nel rispetto dell'altezza minima dal marciapiede; in tale fattispecie le preinsegne successive devono avere la stessa dimensione e caratteristiche di quella preesistente. Il proprietario del palo non potrà opporsi al montaggio delle successive preinsegne regolarmente autorizzate e tanto al fine di evitare il concentramento di pali sullo stesso marciapiede d'angolo, fermo restando che le eventuali modifiche di detto palo, sono a carico di colui che dovrà installare la preinsegna.

### **ART. 15 - Transenna parapetonale**

La transenna parapetonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale. Essa è composta da una struttura in metallo con funzione di barriera e dell'altezza massima di m 1,20, recante il messaggio pubblicitario. La transenna parapetonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi, *la sua installazione e gestione sarà affidata mediante avviso pubblico.*

*L'ubicazione, il numero, le caratteristiche, la consistenza degli impianti, ecc., recanti transenne parapetonali, se non diversamente disposto dall'avviso pubblico, saranno individuati nelle proposte progettuali presentate dai soggetti partecipanti all'avviso pubblico.*

È consentita l'installazione di transenne parapetonali lungo i bordi dei marciapiedi, in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, o comunque nei luoghi in cui è necessario disporre

una barriera a protezione del traffico pedonale, sia nel centro abitato che lungo la viabilità extraurbana, solo se l'Amministrazione lo riterrà necessario per motivi di sicurezza.

La collocazione della transenna parapedonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapedonali non potrà superare i 3,00 m<sup>2</sup> per singolo impianto.

**AMBITI N.1 e N.2** – È consentita la collocazione delle transenne parapedonali la cui superficie destinata alla pubblicità non superi m<sup>2</sup> 1,00 per ciascuno degli elementi che costituiscono l'impianto, unicamente in corrispondenza degli incroci e degli attraversamenti pedonali. In tali Ambiti le transenne parapedonali saranno del tipo rimovibile, con struttura in materiali di pregio. In particolar modo le caratteristiche tipologiche e dei materiali dovranno necessariamente tenere conto del particolare contesto urbano e dovranno essere concordate con il Comune di Canosa di Puglia. Ciascuno degli elementi dovrà essere destinato al messaggio pubblicitario o, in alternativa, a contenere le preinsegne secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 14.

**AMBITI N. 3 e N. 4** – È consentita, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la collocazione delle transenne parapedonali la cui superficie, destinata alla pubblicità, non superi m<sup>2</sup> 1,00 per singolo impianto.

#### **ART. – 21 Cartello temporaneo**

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici o nelle aree private di pertinenza dell'attività; l'installazione del cartello temporaneo non deve essere in contrasto con le norme del Codice della Strada di cui all'art. 23 – comma 1° - del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e del relativo Regolamento di Esecuzione, ed in particolare, il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria, deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m 1,20.

L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a tre di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il

periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

**AMBITO N.1** - È consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.

**AMBITI N.2 e N.3** - È consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

**AMBITO N.4** - Non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei.

Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

*In deroga a quanto previsto nel presente articolo può essere concessa l'esposizione di cartelli temporanei in materiale non deperibile e non luminoso a servizio di attività produttive da porsi unicamente in aree private (aree pertinenziali, recinzioni, cancelli, ecc.) per una durata non superiore a mesi tre. Detti cartelli non dovranno avere altezza superiore a m 1,50 e spessore non superiore a m 0,50 e non potranno in alcun modo occupare le aree pubbliche o di uso pubblico, il tutto nel rispetto delle norme del Codice della Strada.*

#### **ART. 32 - Effettuazione delle affissioni dirette**

Le affissioni dirette possono essere eseguite unicamente nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

La superficie complessiva per l'effettuazione delle affissioni dirette viene stabilita pari m<sup>2</sup> 200 distribuita su impianti di dimensioni m (4,00 x 3,00) e m (1,40 x 2,00).

L'installazione e la gestione degli impianti per l'effettuazione delle affissioni dirette sarà affidata dal Comune di Canosa tramite avviso pubblico.

L'ubicazione, il numero, le caratteristiche, la consistenza degli impianti, ecc. - se non diversamente disposto dall'avviso pubblico - saranno individuati nelle proposte progettuali presentate dai soggetti partecipanti all'avviso pubblico.

Su detti impianti potranno essere eseguite solo affissioni di carattere commerciale, fatta salva la facoltà da parte del Comune di Canosa di Puglia di effettuare sugli stessi campagne di informazione di carattere turistico/culturale e/o sociale, le cui modalità saranno precisate nell'avviso pubblico.

Tutti gli impianti adibiti alla affissione diretta esistenti alla data di entrata in vigore del Piano, dovranno essere rimossi e smantellati a cura e spese dei titolari degli impianti stessi, entro trenta giorni dalla data di individuazione del soggetto attuatore di cui all'avviso pubblico.

La concessione avrà durata triennale eventualmente rinnovabile su espressa richiesta.

### **ART. 36 - Sanzioni**

Sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dal presente Regolamento, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di TOSAP è tenuto a vigilare il Corpo di Polizia Municipale, anche su segnalazione del Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione e del Concessionario del servizio di pubblicità, fermo restando quanto previsto dal comma 3, dell'art. 56 del Regolamento (DPR 495/92) di attuazione del Codice della Strada.

Qualunque inadempienza rilevata dal personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata all'autore della violazione e al proprietario/possessore del suolo privato il quale dovrà provvedere alla rimozione dell'impianto non autorizzato o all'adeguamento dello stesso, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del verbale, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 11, 12 e 13 bis dell'art. 23 del Codice della Strada.

Il verbale di contestazione dovrà essere immediatamente trasmesso al Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.

L'autore della violazione e il proprietario/possessore del suolo privato hanno la facoltà, entro 10 giorni dalla notifica del verbale, di presentare proprie memorie e/o osservazioni in merito direttamente al Comando di Polizia municipale deputato all'emissione del provvedimento finale che sarà notificato al trasgressore ed al Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso in cui l'autore della violazione e il proprietario/possessore del suolo privato non ottemperino alla rimozione o adeguamento nei termini stabiliti, il Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione provvede alla rimozione d'ufficio su comunicazione del Comando di Polizia municipale del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, attraverso una ditta esterna di fiducia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo privato.

In caso di impianti affissionistici abusivi, il Concessionario del servizio affissionistico è tenuto a coprire o a segnare sull'impianto lo stato di abusivismo con la seguente dicitura "PUBBLICITA' ABUSIVA".

- ✓ **STABILIRE** che il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto al pagamento:
1. dei diritti di segreteria così distinti:
    - ⇒ autorizzazione pubblicità temporanea: € 11,00;
    - ⇒ altre autorizzazioni: € 31,00;
    - ⇒ denuncia di inizio attività (DIA): € 31,00;
  2. dell'imposta di pubblicità;
  3. dell'eventuale canone di occupazione di suolo pubblico presso il concessionario, previa comunicazione da parte dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione;
  4. del diritto di sopralluogo tecnico per i mezzi pubblicitari durevoli di cui all'art. 3 del Piano generale degli impianti stabilito pari ad € 20,00 qualora ritenuto opportuno dal Servizio competente;
- ✓ **RETTIFICARE** nelle parti non conformi alle disposizioni del presente atto le deliberazioni di Giunta comunale n. 42 del 16.02.2007 e n. 63 del 26.02.2008;
- ✓ **INCARICARE** il Settore Edilizia ed Attività Produttive – Servizio SUAP alla redazione del Piano coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione.

---

Parere tecnico ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000: Favorevole

**Il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive**

**F.to Ing. Mario Maggio**

Parere contabile ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000: Favorevole

**Il Dirigente del Settore Finanze**

**F.to Dott. Giuseppe Di Biase**

Parere di conformità ai sensi dell'art. 2 – comma 2 e 4 – lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000

**Il Segretario Generale**

**F.to Dott. Pasquale Mazzone**